



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA ALBO DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Del 18-05-2023

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022R/RIF
DEL 18.01.2022 - APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **15:30**, presso questa Sede Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 09 Luglio 2021

Così composta:

			PRESENTE	ASSENTE
1	Dott.ssa ESTHER MAMMANO	Viceprefetto	X	
2	Dott.ssa FEDERICA NICOLOSI	Viceprefetto- Aggiunto	X	
3	Dott.ssa SUSANNA CONTE	Funzionario Economico Finanziario	X	

Assumono la funzione del Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, **Dott.ssa Sonia Acquado.**



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ESEMPLARE PER L'ALBO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi della Deliberazione
ARERA N. 15/2022R/RIF del 18.01.2022 – Approvazione.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s .m.i. sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni,

Vista la L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;

Visto che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto il Consiglio Comunale di questo Ente con propria Deliberazione n. 24 del 26.05.2022 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Richiamata la Delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione di rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti

(TARI), si ritiene opportuno rivisitare gli aspetti regolamentari già adottati da questo Ente a seguito delle modifiche apportate alla normativa vigente;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato "A";

Ritenuto, per quanto sopra di revocare la deliberazione n. 24 del 26.05.2022 all'oggetto: "Revoca deliberazione n. 27 del 20.08.2020, modificata con la deliberazione n. 23 del 26.07.2021. Approvazione nuovo Regolamento TARI" e riadottare un nuovo regolamento come rivisitato.

PROPONE

- **Di** dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- **Di** revocare la deliberazione n. 24 del 26.05.2022 all'oggetto: "Revoca deliberazione n. 27 del 20.08.2020, modificata con la deliberazione n. 23 del 26.07.2021. Approvazione nuovo Regolamento TARI"
- **Di** approvare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi della Deliberazione ARERA N. 15/2022R/RIF del 18.01.2022 come da allegato A alla presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio

Patrimonio e Tributi

F.to M. Nardi

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, DELL'ART. 147 COMMA 1 E DELL'ART. 147 BIS DEL D. LEG.VO. 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

X IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.RO RAG. MARIA ROSA NAPOLI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

X IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

OVVERO

- IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

OVVERO

- IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, DICHIARA CHE IL PARERE NON È DOVUTO IN QUANTO IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E/O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.RO RAG. MARIA ROSA NAPOLI

prot. 2181
DEL 16.05.2023

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

PROVINCIA DI PALERMO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 15/05/2023	OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi della Deliberazione ARERA N. 15/2022R/RIF del 18-01-2022. Approvazione
-----------------	--

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di maggio, si è riunito telematicamente il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 9 del 30/12/2020, nella presenza dei sottoscritti:

Dott. Aurnia Michelangelo (Presidente)

Dott.ssa Murabito Rosaria (Componente)

Dott. Panepinto Giulio (Componente)

L'Organo di revisione nella riunione esprime il proprio parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi della Deliberazione ARERA N. 15/2022R/RIF del 18-01-2022. Approvazione

Vista la proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di consiglio comunale di cui all'oggetto;

Visto il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Premesso:

- che l'art. 52 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni afferma che " Le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie";
- che la legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 comma 738 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- che a seguito di quanto sopra esposto con Deliberazione 24 del 26/05/2022 la Commissione straordinaria con poteri di consiglio ha approvato il regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI).

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 488 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, nonché dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stato stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;
- la conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 18/04/2023 che ha differito al 31 maggio 2023 l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- la Delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione di rifiuti urbani (TQRIF);

Rilevata la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento per la disciplina sulla tassa sui rifiuti (TARI) in coerenza con la novellata disciplina normativa;

Richiamata la deliberazione n. 24 del 26/05/2022 che per i motivi di cui sopra si intende revocare;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

Il D.Lgs. n. 267/2000;

Il D.Lgs. n. 118/2011;

Lo Statuto comunale;

Il vigente Regolamento comunale di contabilità

ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze e per tutte le superiori formulazioni, parere **FAVOREVOLE**, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Michelangelo Aurnia

Dott.ssa Rosaria Murabito

Dott. Giulio Panepinto

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.gs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera C. C. n° 16 del 18.05.2023

Sommario

ART. 1 - PRESUPPOSTO.....	4
ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO	4
ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI.....	8
ART. 4 - DICHIARAZIONE TARI	8
ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	10
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	11
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	12
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE	12
ART. 9 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	14
Art. 10 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’UTENZA NON DOMESTICA.....	14
ART. 11 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	15
ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	16
ART. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	16
ART. 14 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	16
ART. 15 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	17
ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	18
ART. 17- TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	18
ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	19
ART. 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	19
ART. 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	20
ART. 21 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	20
ART. 22 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	20
ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	21
ART. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	22
ART. 25 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE....	22
ART. 26 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE IN CASO DI EVENTI CATASTROFICI.....	23
ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI.....	23
ART. 28 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	23
ART. 29 - TRIBUTO GIORNALIERO	23
ART. 30 - TRIBUTO PROVINCIALE	24
ART. 31 - RISCOSSIONE.....	24
Art. 32 - MODALITÀ DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO	25
ART. 33 - MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI E DEGLI AVVISI BONARI TARI	26

Articolo 34 - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	26
ART. 35 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	27
ART. 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	28
ART. 37 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	28
ART. 38 - SANZIONI ED INTERESSI	29
ART. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30
ART. 40 - RICHIESTA INFORMAZIONI E ISTRUZIONI.....	30
ART. 41 - NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	30
ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE	30

ART. 1 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo *art. 5*.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'*art. 5* del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per *utenze domestiche* si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per *utenze non domestiche* tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del *d.lgs. n°152(codice ambientale)del 03/04/2006* e successive modificazioni e integrazioni, per ultime quelle previste dal *D. Lgs 116/2020*.

1. I rifiuti sono classificati - secondo l'origine - in *rifiuti urbani* e *rifiuti speciali* e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in *rifiuti pericolosi* e *rifiuti non pericolosi*.
2. Sono *rifiuti urbani*:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del *d.lgs. 152/2006*;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono *rifiuti speciali*:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 2135* del Codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 184-bis del d.lgs. n° 152/2006*;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono *rifiuti pericolosi* quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del *d.lgs. n° 152/2006*.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «*rifiuto*», ai sensi dell'*art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs. n° 152/2006* - qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «*produttore di rifiuti*»: ai sensi dell'*art. 183, comma 1, lett. F del d.lgs. n° 152/2006* - il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (*produttore iniziale*) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (*nuovo produttore*);
 - c) «*detentore*», ai sensi dell'*art. 183, comma 1, lett. h) del d.lgs. n° 152/2006* - il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «*prevenzione*»: ai sensi dell'*art. 183, comma 1, lett. m) del d.lgs. n° 152/2006* - le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «*conferimento*»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «*gestione dei rifiuti*», ai sensi dell'*art. 183, comma 1, lett. n) del d.lgs. n° 152/2006* - la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o) del d.lgs. n° 152/2006 - il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p) del d.lgs. n° 152/2006 - la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- i) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n° 152/2006 - qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- j) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo) del d.lgs. n° 152/2006 - la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- k) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e del d.lgs. n° 152/2006 - il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- l) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis) del d.lgs. n° 152/2006 - il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- m) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del d.lgs. n° 152/2006 - i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- n) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis del d.lgs. n° 152/2006 - tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- o) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- p) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- q) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- r) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- s) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm) del d.lgs. n° 152/2006 - un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- t) *«Centro del Riuso»*: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- u) *«riutilizzo»*, ai sensi dell'*art. 183, comma 1, lett. r)* del *d.lgs. n° 152/2006* - qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- v) *«preparazione per il riutilizzo»*, ai sensi dell'*art. 183, c. 1, lett. q)* del *d.lgs. n° 152/2006* - le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- w) *«recupero»*, ai sensi dell'*art. 183, c. 1, lett. t)* del *d.lgs. n° 152/2006* - qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- x) *«gestore della raccolta e trasporto»* è il soggetto che eroga il servizio di raccolta e trasporto, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;
- y) *«gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade»* è il soggetto che eroga il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;
- z) *«Autorità»* è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- aa) *«Ente territorialmente competente»* è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- bb) *«Gestione è l'ambito tariffario»*, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- cc) *«MTR-2»* è il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, approvato con deliberazione Arera del 3 agosto 2021, n° 363/2021/R/RIF;
- dd) *«TQRIF»* è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ee) *«TARI»* è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 651, della legge n° 147/13, comprensiva sia della TARI determinata coi criteri presuntivi indicati nel D.P.R. n° 158/99 (TARI presuntiva) sia della TARI determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel D.P.R. 158/99 (tributo puntuale);
- ff) *«tariffa corrispettiva»* è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge 147/13;
- gg) *«tariffazione puntuale»* è la tariffa corrispettiva o il tributo puntuale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 651 della legge n° 147/13 ove la TARI sia determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel D.P.R. n° 158/99;
- hh) *«utente»* è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;
- ii) *«utenza»* è l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.M. 20 aprile 2017;

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo *art. 5*, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 - DICHIARAZIONE TARI

1. Il soggetto passivo, di cui all'Art. 3, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. *La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio*, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n° 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al *comma 1* devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;

- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro *30 giorni solari* dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al *comma 2*. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello *online*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata *online*.
 4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la *Carta di qualità*. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
 5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, è di norma inviata entro *trenta giorni lavorativi* dalla data di presentazione della richiesta. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
 6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
 7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (*compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive*), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.

Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al *comma 3*, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (*ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.*).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al *comma 3*, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al *comma 3*, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti *commi 11 e 12*, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente *comma 5*.
14. In deroga a quanto disposto dal *comma 12*, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'*articolo 238, comma 10*, del d. lgs. n°152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 5- LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani,

escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (*gas, acqua, energia elettrica, ecc.*) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (*gas, acqua, energia elettrica, ecc.*), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblicavia ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'*art. 1117 del Codice civile* non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla *lettera a) del precedente comma*, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'*art. 14 del Decreto-legge 6/12/2011, n° 201*, o della TARSU, di cui al *Capo 3° del Decreto Legislativo n° 15/11/1993, n° 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n° 22, o TIA2, di cui all'art. n° 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n° 152/2006)*.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'*art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n° 147*, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal *D.P.R. 23/03/1998, n°138*.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo *articolo 8*.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente (o esclusiva)*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'*art. 2135 del Codice civile*. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo *comma 4*.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Distributori di carburanti	15
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	20
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di	20
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità.	20
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Studi e ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari	20
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80
Attività di macelleria	20
Attività di produzione alimentare con processi di lavorazione dai quali residuano oli esausti di frittura	20

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (*industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.*), nonché (*tranne per le attività di cui al precedente comma 2*) le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (*urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti*) distinti per codice EER;
- b) comunicare entro il perentorio termine del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per *codici EER*, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

4. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente

comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 9 -RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D. lgs. n° 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D. lgs. n° 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 10. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art.10 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA NON DOMESTICA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 9 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune (Ufficio tributi) entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n° 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune -

tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (*distinti per codice EER*);
- e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (*distinti per codice EER*), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art. 38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 11 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del *dell'articolo 1, comma 649 della legge n° 147/2013*, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. La riduzione di cui al *comma 1* è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (*Kd*) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al *D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158*.
3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al *D.P.R. 27/04/1999, n° 158* e dell'*art. 16* del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo *art. 15*. Ai sensi dell'*art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n° 296*, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'*art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n° 296*, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'*art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n° 267*, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. A norma dell'*art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n° 147*, alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'*art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n° 248*, convertito con modificazioni dalla *Legge 28/02/2008, n° 31*.
2. Il contributo previsto dall'*art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n° 248*, ai sensi della determinazione *ARERA n°2/DRIF/2020*, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 14 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'*articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n° 36*.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla *deliberan°363/2021* con la quale l'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA)

ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) .

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n° 147.

ART. 15 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n° 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla delibera n°363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzi età rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente (*SRR Palermo Provincia Ovest*) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (*quota fissa*), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (*quota variabile*).
3. In virtù delle norme del *D.P.R. 27/04/1999, n° 158*, della *deliberazione ARERA n°363/2021* e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della *deliberazione ARERA 363/2021* e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'*articolo 33 bis del Decreto-legge 31/12/2007, n° 248*;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli *allegati 1 e 2* al *DPR 27/04/1999, n° 158*.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'*allegato 1* al *D.P.R. 27/04/1999, n° 158*, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 17- TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascun alloggio, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al *punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158*, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al *punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158*.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Il trattamento di favore di cui al precedente *comma 3* è riconosciuto anche nei casi di attività lavorativa o di studio, svolta nell'ambito del territorio nazionale, comportante l'allontanamento della persona dal nucleo familiare interessato per un periodo non inferiore all'anno, sempre a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (*iscritti AIRE*), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, un numero di utenti pari a tre.
6. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, nell'esercizio dell'attività di controllo e verifica, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (*R.S.A.*) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione del ruolo relativo all'anno di riferimento.

ART. 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al *punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158*.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al *punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158*.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 20- CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 21- OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il *30 giugno* dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo *art.35*.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo *art.35*.

ART.22- MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione è applicata, con criterio proporzionale, limitatamente ai giorni completi di disservizio.

ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a *183 giorni* nell'anno solare: riduzione del 60%;
 - b) abitazioni, ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a *183 giorni* nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 60%;
 - d) abitazioni, ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui al precedente *comma 1*, ove non risultanti da precedenti dichiarazioni dell'interessato già acquisite agli atti dell'ufficio, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione (*e, in ogni caso, non prima della data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la tassazione*) se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione (*30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la tassazione*) e, ove le relative condizioni continuino a sussistere, anche per gli anni d'imposta successivi.
3. In relazione a quanto stabilito dal *comma 660* della *legge n°147/2013*, e s.m.i, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, anche alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni utilizzate da nucleo familiare con residenza anagrafica nel Comune e al cui interno siano presenti soggetti in possesso della certificazione di invalidità riconosciuta al 100%, si applicano le seguenti riduzioni:
 - 25% in presenza di un soggetto invalido;
 - 40% in presenza di due o più soggetti invalidi;
 - b) abitazioni utilizzate da nucleo familiare con residenza anagrafica nel Comune e il cui reddito complessivo risulti inferiore al "minimo vitale": riduzione del 50%. Il reddito considerato sarà quello risultante alla voce ISE dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) prodotta dal contribuente.
4. Le riduzioni di cui al precedente *comma 3*, ove non risultanti da precedenti dichiarazioni dell'interessato già acquisite agli atti dell'ufficio, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione (*e, in ogni caso, non prima della data del 1° gennaio dell'anno in corso di tassazione*), se debitamente dichiarate e documentate entro la data del 28 febbraio dell'anno in corso di tassazione e, ove le relative condizioni continuino a sussistere, anche per gli anni successivi.- In caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine del 28 febbraio dell'anno in corso di tassazione, le riduzioni si applicano dalla data di presentazione della dichiarazione. Per continuare ad usufruire negli anni successivi – e con decorrenza dal 1°

gennaio – della riduzione di cui al precedente *comma 3, lettera b)*, deve comunque essere prodotta dal contribuente, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni in corso di tassazione, l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente riferita al reddito del precedente anno; in caso di presentazione dell'attestazione ISEE oltre la data del 28 febbraio, la correlata riduzione si applica dalla data di presentazione dell'attestazione.

5. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente *comma 3*, si applicano soltanto all'abitazione ove il nucleo familiare ha la propria residenza anagrafica.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate, di regola, a consuntivo, attraverso compensazione con la TARI dovuta per l'anno successivo.

ART. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali ed aree scoperte, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 60%;
 - b) locali ed aree scoperte, ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assensitivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
3. Si applicano il 2°, 6° e 7° *comma* dell'articolo precedente.

ART.25- RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'*art.1, comma 658*, della *Legge 27/12/2013, n° 147*. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.
2. La riduzione viene fissata ove la raccolta differenziata sia stata effettivamente attivata, nella stessa deliberazione consiliare relativa alla determinazione delle tariffe.
3. COMPOSTAGGIO DOMESTICO
 - a) Ai sensi dell'*art.1, comma 658*, della *legge n°147/2013*, la sola quota variabile della tariffa è ridotta del 30% per le utenze domestiche che aderiscono al compostaggio domestico nei modi e termini stabiliti dal relativo regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 24 del 07.07.2016 e successive modifiche e integrazioni.- Il diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente comma viene riconosciuto con apposita attestazione resa dal competente ufficio comunale che gestisce il servizio di igiene ambientale.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 26 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE IN CASO DI EVENTI CATASTROFICI

1. In caso di eventi catastrofici, quali terremoti, alluvioni o altro, e/o gravi situazioni di emergenza sanitaria provocate da epidemie e/o pandemie, che comportano la sospensione, la chiusura o la limitazione delle attività imprenditoriali locali per cause di forza maggiore derivanti anche da provvedimenti legislativi restrittivi, la Giunta Comunale, mediante apposito provvedimento amministrativo adeguatamente motivato ed eccezionalmente adottato in relazione al contesto emergenziale e alla conseguente situazione socio-economica, da deliberare entro i termini di legge, può accordare ulteriori riduzioni ed agevolazioni fino al 100% della Tassa sui rifiuti dovuta per le utenze domestiche e non domestiche.
2. La relativa copertura delle ulteriori riduzioni ed agevolazioni concesse di cui al comma 1 deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ossia a carico del bilancio comunale, così come meglio specificato nell'art. 28 del presente regolamento, in deroga all'osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi con la tariffa previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n°147/2013.

ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Le riduzioni e le agevolazioni sono cumulabili tra loro sino ad un massimo di due, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.
2. In caso di cumulo ciascuna riduzione o agevolazione opera sull'importo ottenutodall'agevolazione o riduzione precedentemente considerata, iniziando da quella più favorevole al contribuente.
3. Non si dà luogo a riduzioni o agevolazioni in caso di omesso/parziale pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti.

ART. 28 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 23 a 26 in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n° 147 può essere finanziato:
 - inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
 - mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;

ART. 29- TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n° 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di $1/365$ della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n° 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.30 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n°504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n° 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n° 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 31- RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n° 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n° 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241;
 - tramite ulteriori modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: in corso di attivazione;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 (PagoPa) in corso di attivazione;

Art.32 -MODALITÀ DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'*art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n° 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n° 215*. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'*art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241*;
 - tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: in corso di attivazione;
 - attraverso la piattaforma di cui all'*articolo 5 del codice* di cui al *D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 (PagoPa)* in corso di attivazione;
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'*art. 7 della legge 27 luglio 2000, n° 212*, nonché tutte le indicazioni contenute nella *delibera ARERA n° 444/2019 integrata con le modifiche della delibera ARERA n° 15/2022/R/RIF*. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo *comma 4*, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate come da deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale "Conferma tariffe ai fini della tassa sui rifiuti anno 2023". Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'*art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201*. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 90% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal *art. 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2006, n° 296*. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito bonario di versamento, contenente le somme da versare secondo le modalità inserite nell'art. 33 del presente regolamento. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo *articolo 37*, con irrogazione delle sanzioni previste dall'*art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n° 147* e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi dell'*articolo 1 comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n° 296*, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
7. ART.33 - MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DEGLI AVVISI BONARI TARI

Per le modalità di rateizzazione dei pagamenti degli avvisi bonari TARI si richiama il contenuto del regolamento comunale per la concessione di rateizzazione e compensazioni dei tributi e delle entrate comunali approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 10.03.2022

Articolo 34-RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'*art.4*, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'*art. 33*.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al *comma 2*.

4. Con riferimento alle richieste di cui al *comma 1* il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile². Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente *comma 2, lett. b)*.
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'*articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n° 296*. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 35 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di *cinque anni* dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'*articolo 34* del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'*articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n° 472*.
7. Non si procede al rimborso di somme fino a € 12,00.

ART. 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'*art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n° 147*, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 37 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'*art. 2729 del Codice civile*.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui all'*art. 1, commi 179-182, della Legge 27/12/2006, n° 296*, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n° 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n° 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n° 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 38 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n° 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo, n° 472 del 18/12/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 36, comma 1 lett. a) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 39- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del *regolamento (UE) n° 2016/679 (GDPR)* e del *Decreto Legislativo 30/06/2003, n° 196*.

ART. 40 - RICHIESTA INFORMAZIONI E ISTRUZIONI

1. Il Comune tramite i punti di contatto previsti all'Articolo 19 e all'Articolo 20 del TQRIF - allegato A della delibera Arera n° 15/2022 - ove applicabili in funzione dello schema regolatorio, oltre a quanto disposto dai precedenti articoli, deve altresì consentire all'utente di richiedere informazioni e istruzioni in particolare in merito a:
 - a) frequenza, giorni e orari delle raccolte e dello spazzamento e lavaggio delle strade per le zone di interesse;
 - b) elenco dettagliato e aggiornato di tutti i rifiuti conferibili ed eventuale calendario dei ritiri istituito dal gestore;
 - c) descrizione delle corrette modalità di conferimento;
 - d) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri di raccolta ed elenco dei rifiuti conferibili;
 - e) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri per lo scambio e/o per il riuso gestiti dall'affidatario del servizio o da altri soggetti con esso convenzionati;
 - f) eventuali agevolazioni tariffarie per l'autocompostaggio e modalità per l'ottenimento della compostiera;
 - g) ulteriori suggerimenti per ridurre la produzione di rifiuti.

ART. 41 - NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'*articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n° 205*.

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

ALLEGATO 1

Aggiornamento con LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n.301)

Categorie UtENZE non domestiche Comuni con abitanti > 5.000 ab

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche e istituti di credito e studi professionali
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato di generi alimentari
30. Discoteche, night club

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista proposta del Responsabile del Servizio Patrimonio e Tributi, relativa alla **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022R/RIF DEL 18.01.2022 – APPROVAZIONE”**.
- **Visto** che la proposta suddetta è dotata:
- dal parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, previsto dalla legge;
- dal parere contabile favorevole del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, previsto dalla legge;
- dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dalla Legge.

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui sopra, allegata al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Letto confermato e sottoscritto:

I Commissari Straordinari

F.to Dott.sa Esther Mammano F.to Dott.ssa Federica Nicolosi F.to Dott.ssa Susanna Conte



**Il Segretario Generale
Dott.ssa Sonia Acquado**

Pubblicazione Il sottoscritto Messo Comunale ATTESTA Che la presente delibera è registrata al n. _____ del reg. all'Albo Pretorio on-line per rimanervi giorni 15 consecutivi San Giuseppe Jato, li _____ Il Messo Comunale _____	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03.12.1991, n. 44 ATTESTA Che la presente deliberazione E' stata affissa all'Albo pretorio on-line il giorno _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 11 - I° comma L.R. 44) Il Segretario Generale _____ San Giuseppe Jato, li _____
--	---

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della L.R. 03.12.1991, N. 44 e successive modifiche ed integrazioni

ATTESTA

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12

☒ comma 1 (Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione).

☐ comma 2 (immediatamente esecutiva)

Della L.R. N. 44 del 03.12.1991

Dalla residenza Municipale, li _____

**Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Sonia Acquado**